GUIDA PRATICA

PER LE ELEZIONI RSU 2022

La presente guida costituisce uno strumento pratico elaborato dalla Segreteria Nazionale della Federazione CISL Università per accompagnare tutti i dirigenti sindacali della Federazione, i candidati RSU nelle liste della FSUR CISL e i nostri associati nel percorso verso le elezioni RSU indette per il 5, 6 e 7 aprile 2022.

Attraverso 12 semplici domande e le relative risposte la Segreteria Nazionale ha cercato di fornire tutti gli elementi di conoscenza che potranno essere utili in questo particolare momento di alta democrazia in cui le lavoratrici e i lavoratori saranno chiamati ad esprimere il proprio voto per eleggere direttamente i rappresentanti dell'Organismo sindacale unitario che, unitamente ai dirigenti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, parteciperanno alla contrattazione collettiva integrativa nei posti di lavoro.

1) Cos'è la RSU e come funziona?

La RSU è un organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, alla cui costituzione si procede mediante elezione a suffragio universale e a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

La RSU é così composta:

a) nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: tre componenti;

b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: tre componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;

c) nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti (pari a 33) si sommano tre componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate. I CC.CC.NN.LL. di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. 9 del d.lgs. n. 165/2001 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo.

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

Nelle elezioni della RSU hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella Amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (*rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali*).

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: il personale con rapporto di lavoro interinale, con contratto di formazione-lavoro, il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'ARAN (*es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.*); il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative e in analogia anche il personale dell'alta formazione (le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati) che ha

l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione ove presta l'attività in modo prevalente.

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede ed è sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Sono eleggibili (elettorato passivo), quindi possono candidarsi nelle liste presentate dalle OO.SS.:

a) i lavoratori in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);

b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (*Annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;

c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione **(le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati)** i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre Amministrazioni possono candidarsi presso l'Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i suddetti casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 31 gennaio 2022 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.

165/2001 rappresentate dall'ARAN. L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, candidabili:

a) i presentatori di lista;
b) i membri della Commissione elettorale;
c) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.

La RSU ha natura di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei suoi componenti., tuttavia, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime sono definite dalla RSU anche attraverso l'adozione di un proprio regolamento interno.

La RSU può dotarsi di un regolamento di funzionamento e, quando è composta da un cospicuo numero di eletti può nominare un Comitato di coordinamento e un Coordinatore che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze e/o decisioni assunte dalla RSU.

2) Quali sono le regole generali che disciplinano le elezioni della RSU?

Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'Organismo di rappresentanza unitaria dei lavoratori, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il rinnovo della RSU che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione. Successivamente all'indizione, l'ARAN convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare in apposito Protocollo il calendario elettorale.

In data 7 dicembre 2021, l'Aran e le confederazioni hanno sottoscritto il *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie* **che si terranno nei giorni 5, 6 e 7 aprile** indicando la tempistica delle procedure elettorali come di seguito si riporta:

31 gennaio 2022 (lunedì)	***Annuncio** delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 (martedì)	- Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori **e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta**; - Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
10 febbraio 2022 (giovedì)	Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 (mercoledì)	Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 (venerdì)	**Termine per la presentazione delle liste elettorali**
24 marzo 2022 (giovedì)	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione

5-6-7 aprile 2022 (martedì-mercoledì-giovedì)	**votazioni**
8 aprile 2022 (venerdì)	**Scrutinio**
8 -14 aprile 2022 (da venerdì a giovedì)	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 (da martedì a mercoledì)	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Le organizzazioni sindacali, quindi, danno comunicazione del calendario elettorale al personale interessato mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandolo nell'intranet dell'amministrazione, alla quale viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

3) Quali sono i soggetti che possono presentare le liste elettorali?

Possono presentare le liste elettorali senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:

1. tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021 (**NB: LA CISL FSUR RIENTRA IN QUESTA TIPOLOGIA**);
2. tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
3. le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge

12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto. La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'ARAN, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'ARAN in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all'ARAN, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

Non possono presentare proprie liste:

a) le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere intestata al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso;

b) le organizzazioni sindacali che a seguito di mutamenti associativi hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e conseguentemente hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto;

c) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;

d) i dipendenti attraverso proprie liste;

e) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo.

4) Qual è la procedura per la presentazione delle liste?

Le organizzazioni sindacali **possono presentare le liste elettorali a partire dal giorno 1 febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile.** Ai candidati non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa, quindi, non costituisce motivo di esclusione.

Tuttavia, qualora si ritenesse opportuno, per trasparenza, acquisire una formale accettazione della candidatura potrà essere utilizzato l'apposito modello 1 (allegato 1) cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. **Tuttavia è auspicabile che tutti i candidati nelle nostre liste siano iscritti alla CISL FSUR.**

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti che dovrà avvenire secondo gli usuali criteri matematici ovvero per eccesso o per difetto.

Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU.

Per la presentazione delle liste è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. **Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.**

Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista. Il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Le liste devono essere presentate dal presentatore all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, all'ufficio personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale dalla data del suo insediamento.

La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'Amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (*es. festività locale*), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o dell'Amministrazione.

La lista, corredata dei relativi allegati, deve essere firmata dal presentatore (che garantisce l'autenticità delle firme di sottoscrizione) e trasmessa utilizzando il modello 2 (allegato 2).

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Nella presentazione della lista, le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

5) Com'è composta la Commissione elettorale?

Presso ogni amministrazione sede di votazione é costituita una Commissione elettorale. **Ogni organizzazione sindacale presentatrice di lista può designare un componente della Commissione che sia lavoratore dipendente dell'amministrazione** che all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.

Le designazioni dei componenti la Commissione elettorale sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera. La Commissione deve essere insediata entro la data del **10 febbraio 2022** e formalmente costituita entro la data del **16 febbraio 2022.** La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione Elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 16 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

6) Quali sono i compiti della Commissione elettorale?

La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

1. elezione del presidente;
2. acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
3. ricevimento delle ulteriori liste elettorali;

4. verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
5. esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
6. definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
7. distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
8. predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
9. nomina dei presidenti di sezione;
10. nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni effettuate dalle OO.SS. che abbiano presentato le liste;
11. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
12. raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
13. compilazione dei verbali;
14. comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
15. esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
16. trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.

Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni (**24 marzo 2022**).

7) Come si vota per il rinnovo delle RSU?

Si potrà votare per le RSU esclusivamente **nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022**. Il primo giorno è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabilite più sezioni di votazione (più seggi), evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni (**24 marzo 2022**).

8) Le Schede elettorali

Nelle elezioni della RSU il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda elettorale unica, comprendente tutte le liste **disposte in ordine di presentazione** e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente la sezione elettorale.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore, oltre al voto di lista, può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata nel caso di Amministrazioni con meno di 200 dipendenti. **In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere fino a un massimo di due preferenze a favore dei candidati della stessa lista.**

In tal caso il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del/i candidato/i preferito/i nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, invece, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. **Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.**

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

9) Com'è composta la sezione elettorale?

La sezione è composta da almeno due scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso di più sezioni la Commissione elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione, il quale dovrà manifestare la propria volontà di accettare l'incarico.

E' facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.

Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.

In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

A cura della Commissione elettorale ogni sezione elettorale sarà munita di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. La sezione deve, inoltre, poter predisporre dell'elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di essa.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere

riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori della sezione; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali. Gli elettori apporranno la loro firma nell'elenco in disponibilità della Commissione accanto al proprio nominativo a conferma della partecipazione al voto.

10) Quando sono valide le elezioni?

Fermo rimanendo che le organizzazioni sindacali e le pubbliche amministrazioni devono favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, le elezioni sono valide se si raggiunge **il quorum**, cioè se alle stesse avrà partecipato più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto (**50%+1 dei lavoratori che costituiscono l'elettorato attivo**). **A tal fine, quindi, deve farsi riferimento al numero dei votanti dell'Amministrazione.**

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].

La Commissione Elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni vengono ripetute secondo le previsioni dell'accordo quadro.

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito dal calendario elettorale e precisamente in data **8 aprile 2022**. Al termine delle operazioni di scrutinio, i risultati elettorali dovranno essere riportati a cura della Commissione elettorale sul "verbale finale" secondo le procedure appositamente previste. Nel caso di pluralità di sezioni, il presidente della sezione redige il verbale dello scrutinio sottoscritto dallo stesso presidente di sezione e controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni. Il verbale viene trasmesso (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione

elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale finale sottoscritto dalla Commissione elettorale.

Il "verbale finale" dovrà essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione per almeno 5 giorni, trascorsi i quali qualora non siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel "verbale delle operazioni elettorali". I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

11) Come si attribuiscono i seggi nell'elezione della RSU?

Nelle elezioni della RSU il numero dei seggi è ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

E' compito della Commissione Elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (*voti di lista e non preferenze dei candidati*).

A tal fine è necessario calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista. **In sintesi:**

1. il numero dei seggi (*che corrisponde al numero dei componenti la RSU*) è fissato dall'accordo quadro come sopra rappresentato in base al numero dei dipendenti;
2. il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero *votanti* cioè *schede valide, più schede bianche, più schede nulle*);
3. i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (*sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili*). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 dipendenti e, quindi, i seggi da attribuire siano n. 3, e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum, la Commissione Elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio come di seguito ipotizzato.

Esempio: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

- lista n. 1 voti validi 48
- lista n. 2 voti validi 46
- lista n. 3 voti validi 12
- lista n. 4 voti validi 11

Totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

- lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
- lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
- lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
- lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia

quella che ha il resto più alto. **Quindi è necessario che in ogni Istituzione sia, comunque, presentata la lista della CISL FSUR.**

In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti.

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU, fermo restando l'invio dei risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute secondo le modalità previste dall'accordo quadro.

12) Quali sono i termini per presentare ricorsi alla Commissione elettorale?

E' possibile presentare ricorsi alla commissione nel corso dei 5 giorni di affissione del "verbale finale". La Commissione dovrà provvedere al loro esame **entro 48 ore**, inserendo nel "verbale delle operazioni elettorali" la conclusione alla quale è pervenuta ed eventualmente modificando il "verbale finale" che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione.

Contro le decisioni della Commissione elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso, con decisione vincolante per la Commissione elettorale.

La Commissione trasmetterà copia del "verbale finale" all'amministrazione per l'inoltro per via telematica all'ARAN entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso, secondo le modalità indicate dalla stessa Agenzia.

La presente guida pratica non sostituisce, tuttavia, le sottonotate disposizioni normative che disciplinano la costituzione e il funzionamento della RSU a cui si rimanda per una attenta conoscenza della fattispecie, evidenziando che anche l'ARAN emanerà

a breve una specifica circolare che sarà cura della Segreteria Nazionale inviare alle strutture territoriali per la necessaria conoscenza:

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 7 dicembre 2021

2. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;

3. CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.

Sperando di fare cosa gradita si allega, infine, modulistica predisposta dalla Segreteria Nazionale per agevolare le attività che le strutture territoriali negli adempimenti che le stesse effettuare per la partecipazione alla competizione elettorale del 5, 6 e 7 aprile 2022.

Naturalmente la Segreteria Nazionale resta sempre disponibile per ogni chiarimento o necessità che dovesse porsi.

La Segreteria Nazionale